

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 04/07/1996 n. 106

Oggetto:

I.V.A. - Cessioni di carburanti mediante carte di credito magnetiche - Istanza.

Sintesi:

La cessione di carburanti mediante carte di credito magnetiche e' legittimata sulla scorta di una speciale procedura non difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.M. 7 giugno 1977.

Testo:

Con nota del 21 marzo 1996 la societa' in oggetto ha fatto presente di aver incorporato la S.p.A. (gia' S.p.A.) la quale era stata autorizzata dalla scrivente, con la risoluzione 17 febbraio 1989, n. 570767, all'effettuazione di una particolare procedura di vendita diretta di carburanti da attuarsi automaticamente, dai propri rivenditori comodatari delle stazioni di servizio, attraverso l'inserimento di apposite carte di credito magnetiche.

Tanto chiarito la querente ha, altresì, fatto rilevare che intende provvedere ad un adeguamento della detta procedura specificando quanto segue.

Anzitutto la S.p.A. (di seguito chiamata) precisa che la procedura in questione sarebbe applicabile limitatamente alle forniture di carburanti effettuate nei confronti di autotrasportatori italiani, comunitari o stranieri convenzionati, ai quali verrebbe rilasciata una carta di credito magnetica contenente tutti i dati relativi all'identificazione della ditta di trasporto e dell'autocarro rifornito.

Le carte in argomento vengano rilasciate da una societa' finanziaria appositamente costituita per la gestione delle stesse.

In pratica, l'operazione di rifornimento alla ditta convenzionata avviene nel seguente modo:

- . l'autista inserisce le carte di credito nel lettore elettronico installato presso l'impianto;
- . il computer e/o il POS (lettore elettronico di carta di credito) installato presso la stazione di servizio controlla la regolarita' della carta di credito e autorizza il rifornimento;
- . il computer/pos installato presso l'impianto rileva tutti i dati afferenti l'operazione e provvede alla stampa della bolla di consegna dalla quale si evincono tutti i dati della transazione; un esemplare della bolla viene ritirato dal conducente, mentre la matrice rimane al gestore, i dati sono trasmessi alla via computer; i dati indicati nella bolla sono in parte in chiaro ed in parte in codice; ovviamente, tutti i codici, utilizzati vengono elencati nell'apposito libro dei codici, regolarmente bollato, tenuta in conformita' alle disposizioni di legge.

In definitiva, la bolla di consegna contiene i seguenti elementi:

- . data e numero progressivo della bolla;
- . dati identificativi della, ragione sociale, indirizzo, partita IVA;
- . dati identificativi del cliente (ragione sociale della ditta convenzionata);
- . dati identificativi dell'impianto presso il quale il rifornimento e' stato effettuato;
- . quantita' e qualita' del prodotto erogato.

Successivamente, la, sulla base delle bolle di consegna emesse per ogni rifornimento effettuato, provvede alla fatturazione a carico delle ditte di trasporto convenzionate, sia italiane che straniere. Le fatture vengono emesse due volte al mese raggruppando le bolle emesse dal 1 al 15 del mese in corso e la seconda volta raggruppando le bolle emesse dal 16 al 31 del mese precedente. In via alternativa, le fatture potrebbero essere emesse il primo giorno di ciascun mese, raggruppando tutte le bolle relative al mese precedente, nel rispetto quindi dei termini previsti, per la fatturazione

differita, dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e, in tal caso le fatture verrebbero registrate nello stesso mese di emissione. Le fatture emesse contengono gli elementi prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633, la data e il numero della bolla di consegna relativa alle forniture effettuate, il codice di partita IVA della ditta rifornita, se soggetta d'IVA. Infine, un esemplare della fattura viene inviato al cliente all'atto della sua emissione, mentre l'altro esemplare e' conservato dalla

Inoltre, per quanto concerne il rapporto tra la e i rivenditori comodatari l'istante precisa di aver stipulato un contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 cod.civ., in base al quale il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti si impegna verso corrispettivo ad eseguire in favore della prestazioni periodiche o continuative consistenti nel rifornimento di carburanti alle ditte di trasporto aderenti al cennato sistema di carte di credito.

Nell'ambito di tale contratto di somministrazione vengono effettuate consegne alla tutte le volte che viene rifornito un cliente aderente al detto sistema.

Pertanto, il rifornimento di carburanti alle ditte di trasporto convenzionate si scinde cosi' in due operazioni distinte:

1. somministrazioni continuative dal rivenditore comodatario alla effettuate nell'ambito del contratto di somministrazione;
2. cessione di carburanti dalla alle singole ditte di trasporto, effettuata nell'ambito del contratto di adesione al sistema carte di credito.

Relativamente al primo rapporto il rivenditore, previa rilevazione della quantita' di prodotto erogata alla, emette, periodicamente, fattura relativa alle somministrazioni effettuate; il secondo rapporto, invece, viene regolato come sopra illustrato.

La scrivente, esaminata la suesposta procedura, ritiene che essa sia conforme alle disposizioni vigenti in materia non presentandosi di ostacolo il divieto relativo all'emissione della fattura, di cui al terzo comma dell'art. 1 del D.M. 7 giugno 1977, il quale risulta previsto nei confronti dei gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione nel presupposto che i medesimi siano in grado di documentare l'operazione mediante utilizzazione della scheda carburanti sostitutiva della fattura, presupposto che nella fattispecie non sussiste per mancanza di personale addetto.

Codesta Direzione Regionale e' invitata a comunicare quanto sopra, per il tramite dell'Ufficio IVA di Roma, alla societa' istante.